

**Chi verifica, identifica ed accerta il maltrattamento di animali?  
Analisi sostanziale e processuale di una questione di grande attualità**

**MA DOVE E' SCRITTO CHE UN ORGANO DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER  
ACCERTARE UN MALTRATTAMENTO DI ANIMALI DEVE  
NECESSARIAMENTE RIVOLGERSI AD UN VETERINARIO ASL  
E NON PUO' VERIFICARE GLI ESTREMI DEL REATO IN VIA DIRETTA?**

**A cura del Dott. Maurizio Santoloci e dell' Avv. Carla Campanaro**

Maltrattamento di animali. Molti organi di polizia giudiziaria sono ancorati alla prassi in base alla quale per accertare - in caso di flagranza di reato - la sussistenza degli elementi del maltrattamento di animali, è necessario rivolgersi a un veterinario ASL, in assenza del quale è di fatto praticamente impossibile raggiungere e documentare la comunicazione di notizie di reato al PM per tale reato.

Questa concettualità è molto diffusa tra le forze di polizia statali e locali che intervengono nei casi in questione. Spesso si rallentano visibilmente le indagini di polizia giudiziaria per la pratica (ed anche comprensibile) impossibilità di disporre in pochi minuti - nella immediatezza del fatto - di un veterinario ASL (e questo specialmente in alcune zone isolate o comunque in condizioni operative disagiate nelle quali vi è la difficoltà pratica di ottenere immediatamente tale intervento).

Tuttavia, a nostro avviso **questo ricorso obbligatorio al veterinario ASL come unico strumento giuridico per raggiungere la prova del maltrattamento è soltanto una prassi** che è diventata sistema, e dunque viene da molti ormai percepita come concetto giuridico ufficiale.

Si tratta - in pratica - di una ulteriore attuazione del “Codice Così fan tutti”<sup>1</sup> che sta coinvolgendo progressivamente – dopo la normativa ambientale – anche la normativa per la tutela giuridica degli animali.

---

<sup>1</sup> **Codice Così fan tutti**: definizione ideata dalla redazione di “Diritto all'ambiente” per indicare l'insieme delle prassi e consuetudini attivate in questi anni in alternativa alle regole di legge; si tratta di un marchio ideato da “Diritto all'ambiente” e registrato con il n. TR/2008C000066 presso la Camera di Commercio di Terni da “Diritto all'Ambiente” e tutelato dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale.

Ci chiediamo, infatti, in quale normativa specifica sui reati a danno di animali, e/o in quale articolo del codice penale o di procedura penale, o comunque in qualunque altra norma sia scritto e previsto che un maltrattamento di un animale in flagranza di reato deve essere accertato necessariamente attraverso un veterinario ASL.

In realtà, tutto questo non è né scritto né previsto da nessuna parte.

Ciò conferma che ci troviamo di fronte ad **una prassi elevata a regola di fatto**, e non invece ad una regola giuridica; laddove molto spesso le prassi diffuse vengono elevate a regole di diritto e percepite come tali anche da molti operatori di polizia giudiziaria. Questo è un caso classico da manuale.

In realtà, nel nostro sistema giuridico abbiamo avuto storicamente altri episodi simili, anche nel settore del campo ambientale. Come parallelismo in questo senso può essere utile andare a vedere un caso nel campo degli scarichi, perché il meccanismo giuridico, culturale e di prassi operativa è stato sostanzialmente identico.

Infatti, la normativa contro l'inquinamento idrico prescrive che l'organo di controllo debba accertare il superamento dei valori limite tabellari previsti dalla legge in relazione allo scarico da verificare.

Va sottolineato che da nessuna parte della normativa sull'inquinamento idrico, né in nessuna altra norma di tipo penale o amministrativo, è stato mai previsto espressamente che per la prova di tale superamento tabellare si deve ricorrere a prelievi eseguiti da personale ARPA in modo specifico. La norma prevede che deve essere dimostrato il superamento tabellare. Punto e basta.

In realtà, a ben guardare, anche se sembra un paradosso, la norma non prescrive addirittura neppure che per dimostrare tale superamento tabellare si deve ricorrere necessariamente alle analisi; e infatti la Corte di Cassazione per anni ha sancito che anche in assenza di analisi specifiche da laboratorio l'organo di polizia giudiziaria può raggiungere la prova oggettiva di tale superamento tabellare (valida anche per i fini penali) ad esempio anche con accertamenti logico induttivi bene esposti.

Si pensi, infatti, ad un insediamento suinicolo con migliaia di capi e in allevamento permanente, che riversa i liquami residuali sul fiume come corpo ricettore senza assolutamente alcun trattamento di depurazione.

In questo caso, basta documentare la presenza dei capi di bestiame all'interno dell'allevamento e lo scarico connesso senza alcun trattamento, per raggiungere la incontestabile prova che il parametro ammoniaca in quello scarico non può che essere palesemente in overdose tabellare per motivi, appunto, logico-induttivi.

Ma anche voler ritenere che servono comunque prelievi ed analisi finalizzati a fini di controllo ed eventualmente sanzionatorio, ci siamo sempre chiesti dove era scritto nelle norme che tali prelievi ed analisi dovevano essere effettuati necessariamente attraverso un tecnico ARPA, in assenza del quale di fatto l'inquinamento non veniva accertato dalla PG operante... Infatti, non è questa la regola; e successivamente è stata elaborata una diffusa ed accreditata teoria giuridica che vede i prelievi e le analisi come competenza non soltanto dei tecnici



ARPA (che naturalmente sono specializzati, e se sono disponibili in quella flagranza di reato il loro intervento è auspicabile e positivo), ma anche come competenza generale di tutti gli organi di polizia giudiziaria in campo ambientale. È stato così ribadito che non soltanto i tecnici ARPA, ma anche un ordinario organo di polizia giudiziaria statale o locale in flagranza di reato può - unicamente a fini di controllo sanzionatorio (e non certo di monitoraggio amministrativo preventivo) - eseguire prelievi al fine di documentare il superamento tabellare di uno scarico e/o danno ambientale per un corso d'acqua.<sup>2</sup>

Naturalmente l'organo di polizia giudiziaria oltre che poter fare il prelievo in senso giuridico e procedurale, deve anche saperlo fare. Ma naturalmente questa è un'altra cosa.

Quello che è stato stabilito è molto importante: esiste la competenza trasversale di tutti gli organi di polizia giudiziaria per questo tipo di prelievi, e non una competenza esclusiva dei tecnici ARPA. Ma tale ultimo concetto ha portato per anni ad un rallentamento (a volte a vanificazione) delle indagini di polizia giudiziaria in caso di flagranza di reato per inquinamento idrico, giacché è stato naturale e comprensibile che in alcune zone isolate o in condizioni operative disagiate non era certamente possibile poter disporre in pochi minuti immediatamente il loco del tecnico ARPA proprio per problemi logistici.

---

<sup>2</sup> Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** - a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Edizione 2012 - Diritto all'ambiente - Edizioni - [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net)): “ (...) In ordine a tale punto, va in primo luogo ricordato che la giurisprudenza della Cassazione da tempo ha stabilito che tutti gli organi di polizia giudiziaria, e non solo il personale delle strutture sanitarie, possono eseguire i prelievi: “Con riferimento alle competenze per il controllo tecnico l'articolo 15 sesto e settimo comma della legge 319/76 prevede funzioni tecniche di vigilanza e controllo dei laboratori provinciali di igiene e profilassi in attesa della costituzione di presidi e servizi multizonali di cui all'art. 21 legge 833/78 (legge sanitaria). Il testo di legge non specifica che si tratta di una competenza “esclusiva” dei predetti organismi, sicché è da ritenere legittimo il campionamento eseguito da soggetti diversi (personale delle USL addetto all'igiene ambientale, nucleo specializzato dei Carabinieri (NAS), Nucleo Ecologico dei Carabinieri (NOE), vigili urbani, corpo provinciale di vigilanza dell'inquinamento idrico, etc...) salva la facoltà del giudice di valutarne l'attendibilità, tenendo conto delle modalità utilizzate nel prelievo nel caso concreto” (Cassazione penale, Sez. III, del 27/9/91, n. 1872 - Rel. Postiglione - Pres. Gambino); e si precisa nella sentenza che “... non può sorprendere che Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpi Forestali, Vigili Urbani possano procedere, ove si evidenzia una necessità, ad operazioni di campionamento di acque, rimanendo le operazioni di analisi affidate agli organi tecnici competenti. Naturalmente la polizia giudiziaria potrà avvalersi di “persone idonee” nella qualità di “ausiliari” e l'accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa polizia giudiziaria. (...)”. Naturalmente nulla è mutato in ordine a tale principio anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006. L'orientamento della Cassazione non va sottovalutato giacché stabilisce che ogni organo di P.G. può eseguire detti prelievi; ove il personale non sia professionalmente idoneo e/o non disponga delle attrezzature necessarie, può ricorrere ad un ausiliario (art. 348/4° comma c.p.p.) nominato tra soggetti dotati di specifiche competenze tecniche nel settore per la fase materiale delle operazioni. Si apre dunque il delicato e prioritario campo verso l'enorme potenzialità operativa di tutta la P.G. nel settore. (...)”.

La possibilità per tutti gli organi di polizia giudiziaria di poter effettuare prelievi in via diretta ha certamente sbloccato a livello generale un grande momento di stallo in sede di indagini per l'effettuazione dei prelievi medesimi e delle analisi conseguenti.

**Sostanzialmente, come concetto il problema è identico per il maltrattamento di animali.**

Nel campo dell'inquinamento idrico non era - e non è - affatto previsto che soltanto un tecnico ARPA può raggiungere la prova del superamento tabellare, e così analogamente nel campo della tutela giuridica degli animali non è scritto da nessuna parte che soltanto il veterinario ASL può accertare e certificare maltrattamento in flagranza di reato.

**In ambedue i casi si trattava - e si tratta - di prassi elevata a sistema giuridico di fatto.**

Quindi, dal nostro punto di vista riteniamo che a livello sostanziale e procedurale **un organo di polizia giudiziaria può, ed anzi a nostro avviso deve assolutamente, adoperarsi per accertare in via diretta il maltrattamento in atto** come in qualunque altra situazione di reati in flagranza nei quali la PG si trova a dover intervenire.

È dovere della polizia giudiziaria accertare in proprio e direttamente ogni elemento che riguarda un reato, facendo ricorso ai cosiddetti ausiliari polizia giudiziaria e/o a tecnici esterni con funzione di PG soltanto laddove le competenze tecniche e scientifiche non consentano di raggiungere tale obiettivo e - naturalmente - la complessità del caso impone il ricorso a tali tecnici.

Ma l'equivoco di fondo nel nostro caso deriva proprio dal **presupposto, profondamente errato e distorto, che il maltrattamento è un fatto tecnico, è un fatto fisico e traumatico**, fisiologico, è un fatto che soltanto un professionista del settore può accertare.

Va invece demolito questo arcaico concetto, perché **le moderne teorie giuridiche e le norme vigenti non prevedono più come tale il concetto di maltrattamento, ma lo collocano in un contesto molto più vasto che si può perfezionare non soltanto attraverso le lesioni o la violenza fisica**, ma anche attraverso criteri comportamentali, fisiologici, ambientali, sostanzialmente logistici ed anche operativi.

Quindi, una valutazione dell'organo di polizia giudiziaria anche autonoma ed indipendente dalla certificazione veterinaria è perfettamente valida ai fini della procedura penale.

D'altra parte, in campi del tutto dissimili la valutazione dell'organo di polizia giudiziaria è sempre importante e significativa. Si pensi - ad esempio - ai reati di maltrattamenti in famiglia o di stalking. Certamente, tali reati sono un fatto complesso ed articolato, e possono derivare da lesioni personali, ma anche da comportamenti psicologici, posizioni morali, insulti, persecuzioni emotive e da ogni altra attività di sopraffazione e vessazione che viene indirizzata verso la parte lesa. In questo caso per documentare il maltrattamento in famiglia o lo stalking non serve certamente solo il referto medico del pronto soccorso, ma è necessaria anche una ricostruzione generale dell'organo di polizia giudiziaria che - oltre a referti medici in se stessi (che in alcuni casi potrebbero addirittura non esistere perché potrebbero non esistere lesioni **fisiche** o ricorso ai sanitari) documenti attraverso gli accertamenti delle



indagini dirette che esiste un atteggiamento generale di violenza psicologica, sopraffazione e comunque un maltrattamento e/o persecuzione in senso lato di un soggetto verso la parte lesa. In qualsiasi altro campo di indagini, la valutazione dell'operatore di PG è importante per raggiungere la esatta identificazione del reato, ed il tutto non può essere rimesso esclusivamente ai certificati, alle carte da bollo ed ai documenti dei tecnici.

Si pensi, sempre per banalizzare gli esempi, al caso di una autoradio provento di furto trovato in possesso di un automobilista ad un posto di controllo. Il caso è oggettivamente tale nella sua materialità, ma si tratta - giuridicamente - di ricettazione o incauto acquisto a carico del soggetto autista del veicolo oppure di frode in commercio ai danni del soggetto medesimo?

L'elemento materiale è assolutamente identico, ma solo gli accertamenti di polizia giudiziaria possono poi contribuire ad inquadrare la dinamica dei fatti soprattutto a livello di elemento soggettivo e la valutazione finale conclusiva della PG andrà a inquadrare esattamente il caso: per esporre che si tratta di una ricettazione con la piena consapevolezza da parte del soggetto acquirente del reato presupposto, oppure di un modesto incauto acquisto di tipo colposo o se invece di frode in commercio a danno dell'autista del veicolo da parte del commerciante che gli ha consegnato un bene provento di furto attraverso una vendita apparentemente regolare.

**Il ruolo di accertamento diretto della PG era e resta fondamentale in tutti i casi di verifica di reati,<sup>3</sup> compresi quelli a danno degli animali.**

**E soltanto per inciso va ribadito che tutti gli organi di PG statali e locali hanno una doverosa competenza trasversale per prevenire, accertare e reprimere i reati a danno degli animali<sup>4</sup> e nessun organo di polizia può ritenere di poter "delegare" tale suo dovere**

---

<sup>3</sup> Dal volume "Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci sopra citato: "(...) Per quanto riguarda in particolare gli illeciti in materia ambientale ed a danno degli animali è importante non limitarsi ad uno sterile ed asettico inventario dei fatti, ma sarà opportuno fornire tutti quei dettagli, anche preliminari e di contorno che il P.M. non può conoscere perché non si trovava in quel momento, come la P. G., sul territorio e quindi non può dare per scontato come se si fosse trovato in loco. D'altra parte nella stessa formulazione dell'atto («comunicazione di notizia di reato») emerge che la P.G. va a segnalare al P.M. non un fatto generico qualsiasi ma quello che ritiene essere potenzialmente e geneticamente un reato.

Dunque, per forza di cose, la P.G. quando decide di redigere questa segnalazione ha individuato gli elementi di quello che, come propria valutazione iniziale, ritiene essere potenzialmente un reato (altrimenti non trasmetterebbe al P.M. la valutazione in questione).

Quanto meno, pertanto, la P.G. ha raccolto elementi per segnalare al P.M. la probabilità che sussistono gli estremi potenziali di un reato. La P.G., quindi, trasmette al pubblico ministero non l'«ex rapporto di polizia» (generale ed asettico), ma una propria prima valutazione indicando, anche sommariamente, la tipologia di reato che va a denunciare e sottopone al vaglio del P.M. i propri elementi affinché il P.M. stesso, naturalmente affatto vincolato o surrogato, operi una valutazione sulla sussistenza di tale illecito e/o altre fattispecie per promuovere o meno l'azione penale. È logico che il P.M. non è vincolato e se non concorda con la P.G. attiva la procedura per l'archiviazione, senza danno per alcuno e senza alcuna conseguenza a carico dell'operatore di PG.

La comunicazione deve essere un po' una fotografia animata della situazione nelle mani del P.M. che consenta di proiettare lo stesso a ritroso sul territorio per fargli intuire il teatro e lo svolgimento dei fatti in ogni loro componente. (...)"



<sup>4</sup> Dal volume **“Tutela Giuridica degli Animali – Aspetti sostanziali e procedurali”** – a cura di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro (Diritto all'ambiente – Edizioni – [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net)): “ (...) Va precisato che i reati a danno degli animali sono, al pari di tutti gli altri reati inerenti ogni altro settore, di competenza generica di tutta la polizia giudiziaria. Non esiste, quindi, alcuna competenza selettiva specifica che determini una esclusività operativa di un organo di P.G. verso questi reati o addirittura verso alcuni di questi reati. La riserva è inesistente a livello attivo e passivo; in altre parole, nessun organo di P.G. può essere considerato competente in via esclusiva per alcuni reati ambientali (con esclusione di altri organi) né, al contrario, nessun organo di polizia può ritenersi esonerato parzialmente o totalmente dalla competenza verso questi reati (con rinvio ad altri organi).

Indubbiamente esiste una specializzazione di fatto che fa sì che alcuni organi siano istituzionalmente preposti e preparati in particolare verso determinate tipologie di illeciti, ma questo non esime gli stessi organi dalla competenza verso gli altri reati ed in particolare, per quanto attiene al settore in esame, non li esime dal potere/dovere di intervento verso illeciti di diversa tipologia nel campo della tutela giuridica degli animali.

Va peraltro precisato che anche le previsioni normative di principio che, a livello di leggi e/o regolamenti, prevedono che alcune attività di vigilanza o di investigazione vengono svolte da alcuni organi di polizia specificamente indicati, devono essere considerate espressioni di principi politici generali perché non esonerano, e non potrebbero esonerare, altre forze di polizia ad operare in quel settore (specialmente in seguito alla realizzazione di un reato). Dunque anche queste espressioni previsionali, a nostro avviso inopportune e fuorvianti (perché creano dubbi, pretesi esoneri e pretese monocompetenze), non costituiscono deroga al principio-base in base al quale tutta la P.G. è sempre e comunque competente per tutti i reati ambientali, ovunque commessi. Trattasi, infatti, di rafforzamenti a livello politico-istituzionale del ruolo di organi di polizia specifici su certi temi e settori che tendono a proporre il ruolo preminente e per certi versi significativamente visibile degli stessi organi in quel determinato settore anche come punto di riferimento primario per le altre istituzioni ed i cittadini. Ma nulla di più.

Per cui va ribadito il concetto che tutti gli organi di P.G., su iniziativa e su segnalazione, devono comunque sempre intervenire in ordine ad un reato a danno degli animali. E non possono rifiutare il loro operato (sotto pena di integrazione del reato di omissione di atti di ufficio ex art. 328 C.P.) qualora un privato o un'associazione si rivolga a loro sostenendo, e ciò è frequente, che non è di loro competenza ma che bisogna rivolgersi ad un organo specializzato. Il fondamento di quanto asserito lo troviamo nell'art. 55 C.P.P. il quale specificando che «la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (...)» non distingue poi affatto competenze selettive per genere di reati, ma crea un connubio generale polizia giudiziaria (generica) – reati (generici). Né tantomeno, paradossalmente, vi è scritto che (tutta) la polizia giudiziaria deve prendere notizia dei reati etc... con un inciso di esclusione dei reati a danno degli animali che dovrebbero considerarsi di competenza di una sola parte limitata della polizia giudiziaria. Né sussiste la possibilità che leggi speciali in questo campo possano demandare ad organi di P.G. specifici la competenza su alcuni territori e/o su alcuni reati con esclusione della competenza per gli altri organi. Si tratterebbe di una deroga (non ipotizzabile) ai principi generali del codice di procedura penale.

Proprio in forza dei principi fin qui esposti, ad esempio, anche il D.M. 23 marzo 2007, con il quale Corpo Forestale dello Stato e Polizie Municipali e Provinciali sono chiamati ad assumere un ruolo prioritario nell'azione giuridica a tutela degli animali, se rafforza e rende giustamente e correttamente prioritaria la funzione di tali forze di polizia nel settore, non sortisce certo l'effetto (come tutti gli altri decreti ministeriali simili in campi diversi) di concedere solo agli organi citati nel decreto medesimo la competenza esclusiva per i reati di settore esonerando gli altri organi di polizia dalla medesima competenza.

In realtà, tali decreti individuano - con un fine logico - un riparto di competenze prioritarie a livello istituzionale e di principio (che potremmo definire “politico”) alcuni organi di P.G. con funzioni di priorità



**operativo ai veterinari ASL in quanto tecnici specializzati (a loro volta con funzioni di PG). Ognuno conserva la propria autonoma e diversa funzione di polizia giudiziaria e la propria autonoma e diversa competenza in materia di illeciti penali a danno degli animali, senza che nessuno dei due organi possa ritenere l'altro esclusivamente competente ed autoesimersi conseguentemente dal doveroso accertamento del reato di maltrattamento.**

Certamente nei casi più gravi e complessi l'ausilio dei tecnici, anche in questo caso, può essere utile ed a volte indispensabile, ma questo motivo tecnico non può essere, in questo come in qualsiasi altro caso di altri reati, elevato a causa di rallentamento (o blocco addirittura) delle indagini nel caso in cui per motivi logistici al momento non sia possibile ottenere la presenza in loco di un tecnico in tempi realistici.

Quindi, non dimentichiamo il potere-dovere per la PG di effettuare anche accertamenti e valutazioni proprio in via diretta per accertare anche la sussistenza del reato di maltrattamento di animali, atteso che in alcuni casi specifici accertare il maltrattamento non è poi un concetto così complesso e complicato come molti possono ritenere. Peraltro – in via astratta e manualistica – può sussistere il caso ipotetico di una distonia di valutazioni sullo stesso caso concreto (gli elementi oggettivi e soggettivi del maltrattamento) tra operatore di PG e veterinario ASL intervenuti insieme in loco. Ed allora, come si procederebbe in questi casi? **L'organo di PG deve conservare, dunque, una propria autonomia di accertamento e valutazione del reato come principio generale trasversale.**

Ma questo presuppone che **la percezione degli estremi del reato di maltrattamento venga aggiornata ai moderni principi normativi per sradicarla dalle antiche concettualità degli anni passati** e per adeguarla alla giusta ed esatta qualificazione giuridica è prevista oggi dalle norme vigenti.

Infatti, oggi nella norma attuale il concetto di maltrattamento è molto più flessibile e trasversale e - pertanto - l'accertamento è accessibile anche grazie alla attività di indagine diretta dell'organo di polizia giudiziaria. E questo nella maggior parte dei casi che – data la solare gravità e palese evidenza di situazioni di maltrattamento – sono appurabili e documentali *ictu oculi* da un organo di PG in proprio ed in via diretta.

Sempre per proporre paragoni figurativi, se è vero che per raggiungere la prova del superamento dei limiti di valore di alcool in un soggetto colto alla guida di un autoveicolo serve lo strumento tecnico, è anche vero che una pattuglia di polizia priva di tale strumento che ferma un soggetto che guida a velocità folle un'auto nella notte e dimostri alito vinoso,

---

operativa su una determinata legge, senza tuttavia escludere dalla competenza generale di base gli altri organi di P.G. non citati.

Per essere più chiari ed in altre parole, se oggi nel decreto del Ministro dell'Interno il Corpo Forestale dello Stato e le Polizie Municipali e Polizie Provinciali sono - come è logico e giusto che sia - organi di riferimento primario per l'applicazione della legge a tutela degli animali, ciò non esime tutti gli altri organi di P.G. (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Guardiaparco, ed altri statali o locali) dal dovere positivo di intervento in caso di reati a danno degli animali. Ed il rifiuto per presunta "incompetenza" sarebbe una grave omissione di atti di ufficio. (...).

frasi sconnesse, odore di alcool, barcolli e conservi magari una birra aperta e consumata a metà nel vano portaoggetti anteriore, non sosterrà di non aver potuto accertare lo stato di ubriachezza del soggetto per mancanza al momento della prova tecnica e lo lascerà andare via per guidare ubriaco, ma accerterà doverosamente lo stato di palese alterazione alcoolica dagli elementi logici ed induttivi testè esposti... E certamente il personale della pattuglia non è composto da tecnici specialisti in materia di tassi alcolemici.

In molti casi anche nel campo del maltrattamento di animali tale obiettivo di accertamento può essere raggiunto dalla PG semplicemente osservando e documentando bene anche con filmati e reperti fotografici l'oggettività di fatto, per documentare così in via autonoma gli estremi del maltrattamento senza doverli demandare necessariamente alla verifica di un veterinario ASL.

Sulla esatta concettualità degli illeciti penali in esame vale – dunque – la pena di sottolineare come il maltrattamento di animali (art 544 *ter* c.p.), così come la detenzione in condizioni incompatibili e produttive di gravi sofferenze (art 727 c.p. II comma) sono reati la cui interpretazione può avere molteplici risvolti pratici ed operativi. È quindi importante analizzare i contenuti delle due norme e le conseguenti ripercussioni in termini procedurali (chi può accertarlo?), al fine di poterne vagliare la relativa sussistenza ed impedire visioni distorte della norma.

Nel codice penale con la novella del 2004<sup>5</sup>, poi modificata con legge n 201 del 2010<sup>6</sup>, è previsto che le condotte che comportano una **lesione, una sevizia, o che sottopongono l'animale ad un comportamento o ad una fatica o ad un lavoro insopportabili per le sue caratteristiche etologiche** (art 544 *ter* I comma<sup>7</sup>) oppure ad un **danno per la sua salute** (art 544 *ter* II comma) sono punite con la reclusione sino a diciotto mesi o con la multa sino a 30.000 euro. Ed ancora, nel titolo I "*delle contravvenzioni di polizia*" troviamo il reato di cui all'art 727 c.p. II comma<sup>8</sup> che sanziona "**la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze**".

---

<sup>5</sup> Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

<sup>6</sup> Legge 4 novembre 2010, n. 2010 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

<sup>7</sup> Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.



Le condotte vietate da legislatore sono accomunate dall'univoco risultato di comportare sofferenza all'animale vittima del reato, ora con lesioni, ora con danni alla salute, ora con detenzione produttiva di gravi sofferenze, ora con comportamenti insopportabili per l'etologia dello stesso. Ma attenzione, nulla è disposto sull'organo che deve valutare e accertare tali eventi, in quanto in ultima analisi il giudizio spetta esclusivamente al magistrato che potrà avvalersi, solo se lo riterrà opportuno, di specifici periti al fine di accertare la sussistenza del danno.

Il magistrato nella sua libera valutazione può decidere sulla base di altri elementi forniti in modo preciso ed esaustivo dalla polizia giudiziaria, senza l'obbligo sostanziale e procedurale di ricorrere a perizie di ufficio, consulenze di parte e/o relazioni tecniche di ausiliari di PG intervenuti durante le indagini né di veterinari ASL la cui presenza se non attivata non può certo dirsi causa di omessa totale possibilità di accertamento del reato...

Naturalmente **deve operare un organo di PG non passivo e convinto che senza veterinario ASL non si può fare nulla**, ma un agente o ufficiale di PG che – come suo dovere in questo ed in altri reati di ogni altro tipo – faccia tutto il possibile per **acquisire tutti gli elementi utili al fine di accertare e documentare i fatti di maltrattamento (foto, filmati, documenti, testimonianze e quanto altro utile a fini probatori)**, e **provveda poi a sequestrare gli animali maltrattati** per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze<sup>9</sup> (e

---

<sup>8</sup> "Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

<sup>9</sup> Dal volume **"Tutela Giuridica degli Animali - Aspetti sostanziali e procedurali"** a cura di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro – sopra citato: " (...) Nel campo degli illeciti a danno degli animali le funzioni della P.G. di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori hanno un rilievo prioritario. Infatti il semplice limitarsi a comunicare la notizia di reato al P.M. senza adoperarsi per stroncare la prosecuzione del reato stesso non corrisponde ad un corretto comportamento applicativo della norma perché la situazione anti-giuridica, oltre che continuare a restare in essere, genera poi danni spesso irreversibili. Si pensi, ad esempio, ad un veicolo fermato su strada mentre trasporta in modo irregolare un carico di animali in condizioni di palese maltrattamento e sofferenza, il semplice inoltro della comunicazione di notizia di reato al P.M. ha come conseguenza di fatto la libertà per il titolare del trasporto e per il committente di portare a termine il trasporto illegale con conseguente consumazione del reato, irreversibilità del danno e azzeramento di ogni elemento probatorio.

Un sequestro del mezzo e del carico eseguito dalla P.G. già al momento del controllo su strada consente, invece, di congelare la situazione e di evitare ulteriori sbocchi illeciti irreversibili nelle more del processo. Oltre che di approfondire tutti gli aspetti probatori del caso. Pertanto il sequestro, al di là dei fini formali probatori, può essere eseguito in senso più lato dalla P.G. anche per impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori.

E comunque andiamo a rilevare come nella fase di primo intervento della P.G. stessa nel settore dei reati a danno degli animali appare ben difficile ipotizzare situazioni nelle quali il sequestro del corpo del reato o di un'altra cosa comunque pertinente al reato non obbedisca anche a finalità probatorie (oltre che a quelle di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori).

Il confine tra le due procedure spesso è labile. Si rileva sul punto che la Corte di Cassazione ha addirittura stabilito che: "le esigenze cautelari tutelate con il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. sussistono anche

peraltro offrire all'autorità giudiziaria la possibilità di disporre eventuali ulteriori accertamenti veterinari sugli animali stessi se ritenuti necessari).

I reperti fotografici e filmati che documentano non solo lo stato degli animali, ma il contesto della scena dei fatti ed ogni particolare di contesto e di contorno risulteranno particolarmente utili per delineare gli estremi del maltrattamento.<sup>10</sup>

---

quando la condotta incriminata è cessata in quanto, anche dopo tale momento, è possibile che la libera disponibilità della cosa o agevoli la commissione di altri reati o consenta, sia per i reati c.d. di evento sia per i reati di mera condotta, la prosecuzione delle conseguenze del reato già commesso". (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 18 dicembre 2000, n. 3145 - Pres. Zumbo). A tal riguardo si veda anche la sentenza della Cassazione Penale n. 29480 del 2007: "In tema di sequestro preventivo, l'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il provvedimento è ipotizzabile anche dopo la consumazione del reato, in quanto le "conseguenze" che il legislatore ha inteso neutralizzare attraverso questa misura attengono anche agli effetti ulteriori ed immediati della fattispecie penale, tra i quali si pongono anche l'uso e il godimento del bene, che costituisce il prodotto del reato già consumato...".

Va sottolineato che un ufficiale di P.G. che - a fronte di un reato a danno degli animali che continua nella sua evoluzione antigiuridica e che produce danni in tale dinamica - potendo evitare che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze con un sequestro preventivo, non operi in flagranza tale sequestro e si limiti a denunciare il fatto illecito consentendo in pratica - potendo evitarlo - che lo stesso fatto illecito continui a produrre i suoi effetti antigiuridici, a nostro avviso non compie puntualmente il proprio dovere. Si espone - così - alla necessità di dover giustificare in ogni possibile futura sede il proprio operato, anzi il proprio non operato, atteso che aveva a disposizione uno strumento legittimo per impedire la protrazione nel tempo del reato e dei suoi danni ed effetti antigiuridici e non lo ha attuato. Posto che dovere primario - logico ed assoluto - della P.G. è impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze, riteniamo che ove ciò non avvenga - e sia invece possibile agire per raggiungere tale obiettivo - l'operatore di P.G. potrà essere chiamato a giustificare tale scelta sia dal P.M. che dalla parte lesa (futura parte civile) che da altri soggetti istituzionali. (...)"

<sup>10</sup> Dal volume **"Tutela Giuridica degli Animali – Aspetti sostanziali e procedurali"** a cura di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro – sopra citato: " (...) Non v'è dubbio che la documentazione fotografica abbia conquistato un posto di assoluta importanza nelle indagini di polizia giudiziaria. I rilievi fotografici cristallizzano la realtà delle azioni e delle cose in modo incontestabile e dunque consentono di tradurre nel fascicolo del dibattimento le verità storiche reali in modo totale e completo. Consentono al giudice una visione non supposta e teorica ma reale e diretta dei fatti e delle cose con conseguente esame generale ed approfondito dell'insieme e dei particolari (che sarà opportuno evidenziare con specifici rilievi). Inibiscono frodi processuali dovute al mutamento artificioso dello stato dei luoghi e delle cose nelle more del dibattimento e consentono di supplire a carenze di accertamento o testimoniali.

Il fascicolo fotografico ha lo scopo di tradurre in dibattimento dopo diverso tempo quanto visto, rilevato ed accertato dalla P.G. in loco e dunque l'operatore dovrà aver cura di documentare con la serie di immagini la visione generale delle cose e l'area teatro dei fatti per poi riprendere progressivamente i particolari fino a quelli che ad un esame sul posto possono sembrare logici e scontati ma che poi in aula di udienza, a distanza di tempo, per soggetti che non si sono mai recati nel luogo stesso, sono sconosciuti e devono in qualche modo essere valutati ed apprezzati nella loro reale natura. Va considerato che il teste-operatore di P.G. ha visto direttamente luoghi e fatti, mentre chi giudica non ha visto assolutamente nulla né, in via realistica, si recherà mai sul posto per vedere qualcosa direttamente; dunque è necessario far giungere fino alla sua attenzione e valutazione il maggior numero di elementi possibili per trasferire, in un certo senso, la realtà dei fatti nell'aula di udienza. Per tale scopo i rilievi fotografici sono preziosi, perché nessun verbale, seppur perfetto e completo, potrà mai rendere la realtà delle cose come una riproduzione di immagini di tipo fotografico (o filmato).



Preme rilevare che da un punto di vista sostanziale **le condotte del maltrattamento sono interpretate dall'autorità giudiziaria in un costante orientamento estensivo, che ricomprende sia lesioni fisiche che psicofisiche inferte agli animali**, come ampiamente descritto sulle pagine di questo sito. Fin dal 2003 la Cassazione con sentenza n.46291 interveniva a chiarire che per la configurazione del reato di cui all'art 727 c.p. “ *non è richiesta la lesione fisica dell'animale, essendo sufficiente una sofferenza arrecata al medesimo, poiché la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione e umanità* ”.

Nella sentenza del Tribunale penale di Torino del 25 ottobre 2006 i giudici confermano che le lesioni, di cui si parla nell'articolo indicato, non sono necessariamente fisiche “*bastando la mera sofferenza dell'animale causata anche da una condotta omissiva di abbandono ed incuria degli animali in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi in grado di percepire dolore*”.

La Suprema Corte, con sentenza numero 175 del 2008 proprio in materia di **interpretazione del concetto di detenzione in condizioni incompatibili e produttive di gravi sofferenze** ha stabilito **un importante principio di diritto** in merito. Infatti nel caso affrontato, in cui un uomo recandosi al supermercato aveva lasciato il suo cane di taglia medio-piccola “*chiuso all'interno dell'autovettura parcheggiata in pieno sole e con una temperatura esterna di circa 30 gradi e per circa un'ora*” per cui i carabinieri intervenivano aprendo la portiera e facendo uscire l'animale, il quale dava subito segni visibili di disagio poiché cercava l'ombra tra i sedili anteriori e posteriori, “*appariva assetato tanto che si rendeva necessario somministrare subito dell'acqua per un inizio di disidratazione*” si difendeva mostrando la documentazione fotografica e relazioni medico veterinarie che attestavano il buono stato di salute dell'animale. In tale sede era invocata dal ricorrente una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione per un contenuto precettivo troppo ampio e indeterminato e dunque carente di tipicità, che contrasta con la riserva di legge ex art. 25 comma due della Costituzione. La Cassazione con la sentenza citata è intervenuta sul punto per chiarire che, premesso che l'orientamento costante della Corte Costituzionale il principio di tipicità non risulta violato quando il legislatore, per l'individuazione del fatto reato ricorre a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui opera (Corte Cost. n. 453/88), nel caso *de quo* concetti di detenzione in condizioni incompatibili e la produzione di gravi sofferenze

---

Se si considera che l'assicurare la fonte dei mezzi di prova è uno dei momenti di fondamentale importanza per il personale impegnato nello specifico servizio, ecco che si comprende abbastanza facilmente come la fotografia possa più che utilmente integrare durante il sopralluogo i cosiddetti rilievi descrittivi, ricostruendo a memoria dell'investigatore prima e dell'autorità giudiziaria poi, la dinamica dell'evento, del reato. Naturalmente la tecnica d'impiego sarà diversa a seconda delle fattispecie da riprendere, delle situazioni, che indubbiamente nel settore della polizia giudiziaria risultano estremamente mutevoli e complesse. Nel campo dei reati a danno degli animali, l'uso dell'immagine fotografica o filmata quale mezzo di prova nelle indagini, pare oggi a dir poco insostituibile. (...)”.

sono, stando alle testuali parole della Corte, ormai “**di percezione comune, perché parte della sensibilità della comunità per cui il fatto non appare indeterminato nella tipicità**” .

Or bene, se tali concetti possono ritenersi di percezione comune, è in questo scenario normativo e giudiziario, e soprattutto è sulla base dei parametri sin qui descritti dell'orientamento giurisprudenziale a riguardo che occorre valutare gli aspetti procedurali relativi dell'accertamento di questi reati.

Infatti, da un lato **il concetto di maltrattamento è ormai svincolato dagli arcaici concetti delle lesioni fisiche come unico parametro di verifica dei fatti** (anche se molti sono ancora ancorati a tale antica concezione) e dall'altro sono proprio per questo motivo molto più facilmente percepibili e documentali anche da un organo non veterinario e dunque da **un operatore di PG che agisca con sapienza investigativa ed intuito accertativo e non si limiti ad applicare sterili protocolli da prontuari prestampati**.

È quindi a nostro avviso ormai non pertinente il dibattito vivo, in particolare tra le forze dell'ordine ed i medici veterinari, che inerisce l'imprescindibilità di un supporto medico veterinario all'accertamento di suddetti reati, sempre e comunque, al punto da non procedere con la comunicazione di notizia di reato qualora tale parere medico veterinario sia insussistente. Altra rilevante questione inerisce la facoltà di avvalersi di un etologo comportamentalista in luogo di un medico veterinario durante le indagini.

Se da un lato la polizia giudiziaria, le guardie zoofile delle associazioni di protezione animale, i medici veterinari delle ASL addetti ai controlli possono segnalare, denunciare, e compiere indagini su di un caso di presunto maltrattamento, non pare superfluo ribadire che omettere una denuncia al PM per un evidente maltrattamento in atto (ben percepibile da un organo di PG a vista diretta e dai connotati chiari e palesi) fa scivolare tale comportamento verso una omissione del proprio dovere operativo.

Ma nella maggior parte dei casi – purtroppo – i casi di maltrattamento sono palesi ed evidenti. Si pensi, ormai, a titolo di esempio, ai casi di drammatica esterizzazione di trasporti di animali in diversi settori dove all'apertura del furgone si vedono a chiara luce animali morti e/o moribondi, feriti, senza acqua, stipati tra feci e legacci serrati.

Oppure ai casi delle “mucche a terra”, visti anche in TV, con scene raccapriccianti di poveri animali destinati al macello feriti o malati che vengono trascinati nei furgoni e dai furgoni con ruspe e benne, agganciati a uncini a catene per essere sollevati, presi a calci tirati via come pezzi di plastica inanimata.

Ma davvero in questi casi un organo di PG da solo non riesce a documentare un maltrattamento ed ha bisogno dell'avallo del veterinario ASL? Davvero serve qui un referto veterinario e non basta la visione diretta (da documentare) per percepire che esiste un reato di maltrattamento?

Se la risposta a questa domanda è positiva, allora dobbiamo prendere atto che la strada per la reale e seria applicazione delle norme giuridiche a tutela degli animali è ancora lunga. E difficile.

Maurizio Santoloci e Carla Campanaro

*Pubblicato il 3 febbraio 2012*